



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2012 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

*Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. 6/CO del 6 febbraio 2014

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014:

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni;

**VISTO** il comma 3, dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", il quale prevede la proroga di tre mesi per il termine scaduto il 4 dicembre 2013, dei due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva per l'esercizio della delega legislativa;

**VISTA** la nota n. 8741 del 10 dicembre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2012 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 dicembre 2013, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, provvedimento che è stato inviato, il 13 dicembre 2013, alle Regioni ed agli enti locali;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni hanno illustrato un documento contenente alcune richieste emendative, riguardanti in particolare:

- l'inserimento del Ministro della salute tra i soggetti concertanti per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità, nel quale sono definiti i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta (art.4);





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA UNIFICATA

- la previsione che, all'interno dei percorsi di formazione, vi sia una integrazione tra gli operatori delle diverse Amministrazioni interessate (art.5);
- la previsione di un apposito fondo per l'erogazione degli indennizzi alle vittime di tratta (art.6);
- l'inserimento del Ministro della salute tra i soggetti concertanti e la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità, per la definizione del programma di emersione, assistenza e protezione sociale e delle relative modalità di attuazione e finanziamento (art.8);
- la previsione della istituzione di un tavolo tecnico permanente con i Ministeri competenti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI, per la definizione del programma di emersione, assistenza e protezione sociale e del Piano nazionale d'azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani (art.9);

**CONSIDERATO** che, nel corso della medesima riunione, i rappresentanti dell'UPI hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento, condividendo, peraltro, talune richieste delle regioni, mentre l'ANCI non ha preso parte all'incontro;

**CONSIDERATO** che, nella citata riunione, i rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità hanno espresso l'orientamento all'accoglimento delle modifiche agli articoli 4 e 5 e della richiesta di prevedere l'intesa della Conferenza Unificata all'articolo 8, mentre si sono riservati una più approfondita valutazione delle altre proposte, sia con riferimento alla previsione di istituire un tavolo tecnico permanente che all'istituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli indennizzi alle vittime di tratta;

**CONSIDERATO** che, nella medesima riunione, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno sottolineato l'esigenza di dare compiuta attuazione alla disposizione dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, la quale prevede che le risorse del fondo delle misure anti-tratta siano alimentate dai proventi dei beni confiscati a seguito di sentenze di condanna;

**VISTA** la nota n. 209 del 17 gennaio 2014 con la quale è stato diramato alle Amministrazioni interessate il documento contenente le proposte emendative delle Regioni;

**CONSIDERATO** che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 23 gennaio 2014, che non ha avuto luogo;

**CONSIDERATO** che, nella odierna seduta della Conferenza:

- le regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative già presentate in sede tecnica (All.1);





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento congiunto che è stato consegnato (All.2), sottolineando, in particolare, la richiesta di prevedere, all'articolo 8, l'intesa della Conferenza Unificata ed il finanziamento delle attività che si andranno a svolgere e formulando una raccomandazione in merito alla riattivazione della soppressa Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, di cui si è richiamata l'utilità, al fine di realizzare una efficace collaborazione tra i Ministeri competenti ed i livelli di governo regionali e locali;

**CONSIDERATO** che, al riguardo, il Governo ha preso atto delle richieste formulate, ritenendo che possono trovare accoglimento le proposte delle regioni di integrazione agli articoli 4 e 5 e la proposta di inserire, all'articolo 8, sul Programma di emersione, assistenza e di protezione sociale l'intesa della Conferenza Unificata nell'ambito della quale prevedere l'istituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio della effettiva attuazione del Programma stesso;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2012 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI nei termini di cui in premessa e con le osservazioni contenute nei documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delrio

Proposte di emendamento delle Regioni (scritte in rosso e grassetto) allo:

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2012 CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2002/629/GAI. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 16 e 81 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2012 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1 e 5, nonché l'allegato B;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 441, recante Approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante Misure contro la tratta di persone;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2001, n. 251, recante Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2013;

- **ACQUISITO** il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del \_\_\_\_\_ 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro degli affari europei, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;



## ART. 1

### *(Principi generali)*

1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.

## ART. 2

### *(Modifiche al codice penale)*

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 600:

1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attività anche illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organo»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità»;

b) l'articolo 601 è sostituito dal seguente:

«E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività anche illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».

## ART. 3

### *(Modifica al codice di procedura penale)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 398, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

«5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».



#### ART. 4

##### *(Minori non accompagnati)*

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con i Ministeri competenti da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nel rispetto del superiore interesse del minore si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate e, se strettamente necessario, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche.

**Motivazione:** nella procedura per la determinazione della minore età è coinvolto il Sistema Sanitario, per questo si raccomanda, nella stesura del decreto, il coinvolgimento del Ministero della salute

#### ART. 5

##### *(Obblighi di formazione)*

1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni anche tra loro integrate, competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.

**Motivazione:** per la particolare tematica una formazione integrata tra operatori di diverse amministrazioni offre un risultato maggiormente positivo

#### ART. 6

##### *(Diritto di indennizzo delle vittime di tratta)*

1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:  
«2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.  
Il comma 2 bis va soppresso. E' sostituito con : E' istituito uno specifico fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.

**Motivazioni:** non è possibile, vista anche l'esiguità delle risorse gravare il Fondo antitratta, con gli indennizzi in oggetto.

*2-ter.* L'indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici.

*2-quater.* La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è



presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisoria, emessa successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.

*2-quinquies.* Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma *2-quater* è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del procedimento penale, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Decorso sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cui è allegato in copia autentica il provvedimento di archiviazione, senza che sia intervenuta comunicazione di accoglimento, la vittima può agire nei confronti del Fondo.

*2-sexies.* Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

*2-septies.* Il Fondo è surrogato, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.»

## ART. 7

*(Meccanismo equivalente)*

1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, è l'organismo deputato a:

- a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
- b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore;
- c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma.

2. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delegato alle pari opportunità sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

## Art. 8

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)*



1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge Il agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell' articolo 13 della legge 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e **il Ministero della salute**, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il programma di emersione, assistenza, e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione."

**Motivazione: si raccomanda il coinvolgimento del Ministero della salute perché va disciplinata anche l'assistenza sanitaria.**

**Integrare il comma 3bis come segue:**

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali -, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata**, è definito il programma di emersione, assistenza, e di protezione sociale, di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e **finanziamento**.

**Motivazione: è necessaria l'intesa per disciplinare i contenuti del Programma e gli aspetti finanziari.**

Art. 9

*(Modifiche alla legge Il agosto 2003, n. 228 recante "Misure contro la tratta degli esseri umani ")*

1. All'articolo 13 della legge Il agosto 2003, n. 228 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi :

"2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

In sede di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma è adottato entro tre



mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**2-ter:** E' istituito un tavolo tecnico permanente con i Ministeri competenti, la Conferenza delle Regioni, ANCI, UPI ai fini della definizione del programma di emersione, assistenza, e di protezione sociale e del Piano Nazionale. Il Tavolo valuterà anche l'opportunità di individuare le modalità di confronto con Organismi non pubblici che trattano la materia.

**MOTIVAZIONE:** l'introduzione del comma è motivata dalla mancanza di riferimenti alla *governance* del sistema.

#### ART. 10

*(Disposizioni di rinvio)*

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.

- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La Commissione territoriale trasmette altresì gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale".

#### ART. 11


*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALL. 2

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ..... - 6 FEB. 2014 .....



## CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

6 febbraio 2014

Punto 4) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2012 CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2002/629/GAI**

ANCI e UPI esprimono parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti, evidenziati nel testo in grassetto:

### ART. 4

*(Minori non accompagnati)*

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. **Al minore non accompagnato vittima di tratta che ha espresso la volontà di richiedere protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda.**

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno, il **Ministero della Salute**, il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Affari esteri da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, **ove l'età della vittima risulti incerta**, nel rispetto del superiore interesse del minore si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate e, se strettamente necessario, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. **Tale coinvolgimento è da escludersi nel caso di minore richiedente protezione internazionale.**

*Motivazione.*

*E' necessario, al fine di rendere concretamente esigibile il diritto di chiedere protezione internazionale, che venga fornita al minore l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda.*

*Nella procedura per la determinazione della minore età è coinvolto il Sistema Sanitario. Al fine di rendere il più operativo possibile il processo si richiede che, nella stesura del decreto, venga coinvolto anche il Ministero della Salute.*

*Si richiede di specificare che l'accertamento dell'età non va effettuato in via ordinaria, ma solo nei casi dubbi, in cui l'età stessa risulti incerta.*

*Infine, si ritiene opportuno specificare che, qualora si tratti di minori richiedenti protezione internazionale, in nessun caso va coinvolta l'autorità consolare.*

#### ART. 6

*(Diritto di indennizzo delle vittime di tratta)*

1. All'articolo 12 della legge Il agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.

**Il comma 2 bis è soppresso.**

*Motivazione.*

*Non è opportuno né sostenibile, vista anche l'esiguità delle risorse, gravare il Fondo antitratta con gli indennizzi in oggetto. E' necessario individuare una diversa fonte di finanziamento.*

#### Art. 8

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano ~ nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge Il agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell' articolo 13 della legge 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali -, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata**, è definito il programma di emersione, assistenza, e di protezione sociale, di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e **finanziamento**.

*Motivazione.*

*Poiché l'attuazione concreta del programma investe in prima persona gli enti regionali e locali, in collaborazione con gli organismi di terzo settore, è necessario un raccordo forte tra livelli di governo che è garantito solo attraverso un passaggio, con intesa, in Conferenza Unificata.*



Art. 9

*(Modifiche alla legge 2 agosto 2003, n. 228 recante "Misure contro la tratta degli esseri umani")*

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 2003, n. 228 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, **e prevedendo modalità di consultazione con gli Organismi non pubblici che trattano la materia**, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*Motivazione.*

*Si ritiene essenziale, nella definizione di strategie pluriennali di intervento, acquisire e valorizzare il sapere e l'esperienza degli Organismi non governativi, in quanto soggetti fortemente coinvolti nelle progettualità.*

**Infine, si esprime la seguente Raccomandazione:**

**La soppressione della Commissione interministeriale tratta, effettuata in sede di *spending review* ha di fatto privato il sistema complessivo di una essenziale sede di confronto che permetta di esprimere una *governance* interministeriale e tra i diversi livelli di governo in una materia tanto delicata e complessa come quella della tratta.**

**E' urgente riattivare tale sede di concertazione<sup>0</sup> che può, in via provvisoria, assumere la veste di un "Tavolo tecnico permanente" a cui partecipino, oltre al DPO e ai designati dalla Conferenza Unificata, tutti i Ministeri competenti in materia.**

